

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sull'ordine dei lavori	137
Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).	
Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	138
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	143
RISOLUZIONI:	
7-00653 Barbieri: Sulla celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	138
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. Nuovo testo C. 4274 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	139
SEDE REFERENTE:	
Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano (<i>Esame e rinvio</i>)	141
ERRATA CORRIGE	142

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.55 alle 14.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza
del presidente Valentina APREA. — Inter-
viene il sottosegretario di Stato per i beni e
le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di procedere all'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1), e, indi, a quello dei restanti punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.).

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2011.

Ricardo Franco LEVI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice nella precedente seduta, pur segnalando il proprio imbarazzo per la persistente mancanza del Ministro per le politiche dell'Unione europea, come già evidenziato nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge comunitaria, approvato con il voto favorevole anche del suo gruppo. Ritene che in tal modo vi sia l'impossibilità per il Governo italiano di rispettare gli obiettivi che l'Unione europea si propone di raggiungere nell'anno 2020. Auspica, quindi, un riequilibrio delle politiche condotte in sede europea a be-

neficio dell'area del Mediterraneo, considerato che negli ultimi anni vi è stata un'attenzione prevalente per l'area dell'Europa orientale.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, nel ribadire la proposta di parere favorevole, ricorda come il ministro Gelmini abbia, in questi anni, varato importanti riforme in materia di istruzione e di università che tendono ad allineare l'Italia ai livelli qualitativi degli altri Paesi dell'Unione europea. Rileva, d'altra parte, l'importanza di favorire lo sviluppo ulteriore di Partenariati strategici con soggetti fondamentali nel mondo, nell'ottica dell'acquisizione di competenze connesse con l'occupabilità e per l'incentivazione dell'iniziativa *Faro Youth on the move*. Aggiunge che una sfida delle tre presidenze sarà l'esame e il raggiungimento di un accordo, unitamente al Parlamento europeo, sul futuro finanziamento di questi settori. Considera inoltre necessario promuovere anche il tema dell'educazione alla cittadinanza democratica, prendendo come punto di partenza una delle otto competenze chiave definite nella Raccomandazione 2006 – relativa a competenze sociali e civiche – nell'ambito della quale si esaminerà come contribuire a far progredire i concetti di democrazia, giustizia e eguaglianza, cittadinanza e rispetto dei diritti civili e umani, nonché di accesso equo all'istruzione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato ai beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.

Atto n. 377.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, di cui raccomanda l'approvazione *(vedi allegato)*.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00653 Barbieri: Sulla celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 26 luglio 2011.

Paola GOISIS (LNP) riterrebbe opportuno fosse chiarito ulteriormente l'esito dell'eventuale approvazione della risoluzione in discussione sul seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 1373 Motta e abb., con particolare riferimento alla possibilità di

procedere alla loro definitiva approvazione.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Commissione nella seduta di ieri ha deliberato all'unanimità di sospendere l'esame del testo unificato delle proposte di legge n. 1373 e abb., per procedere alla discussione delle risoluzioni in titolo. Ribadisce quindi che la scelta dell'uno o dell'altro percorso è preclusiva, a meno che non intervengano modifiche significative nel testo della risoluzione o in quello delle proposte di legge citate.

Paola GOISIS (LNP), alla luce dei chiarimenti ricevuti, riterrebbe opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta della risoluzione in titolo.

Emerenzio BARBIERI (PdL), in qualità di primo firmatario della risoluzione, concorda con la richiesta dell'onorevole Goisis, rimettendo la questione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Chiede quindi al rappresentante del Governo di esprimersi al riguardo.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO si dichiara favorevole.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

Nuovo testo C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, come risultante dall'approvazione dagli emendamenti, è finalizzato, come evidenziato nella relazione illustrativa, ad assicurare una maggiore funzionalità del Servizio sanitario Nazionale adottando misure incisive e significative in diversi settori, in particolare in quelli della ricerca sanitaria, della sicurezza delle cure, delle professioni sanitarie, della sanità elettronica, dei registri di rilevante interesse sanitario, al fine di corrispondere in maniera sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati. Rileva che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 5, reca norme in tema di sperimentazione clinica e innovazione in sanità. In particolare, l'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, che, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, operino il riassetto e la riforma delle disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano. L'articolo 2 ha lo scopo di circoscrivere la percentuale del finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria presentati da giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni, nell'ambito dei fondi destinati alla ricerca finalizzata. L'articolo 3 ha lo scopo di consentire al direttore scientifico degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS) di mantenere rapporti di collaborazione con altri enti scientifici di

elevato livello, al fine di trasferire i risultati della collaborazione stessa nell'ambito delle linee di ricerca perseguite dal singolo istituto. L'articolo 4 introduce il divieto di atti di sequestro e pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria, corrente e finalizzata, svolta dagli enti destinatari dei finanziamenti di cui agli articoli 12 e 12-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992. L'articolo 5 reca disposizioni relative all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma. In particolare viene destinata una quota pari a 45 milioni di euro per la realizzazione del progetto riguardante la messa a regime, il primo funzionamento e lo sviluppo dell'unità per alto isolamento presso l'Istituto, prevista per far fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale.

Osserva quindi che il capo II, composto dagli articoli da 6 a 11, detta disposizioni in tema di professioni sanitarie. L'articolo 6 conferisce una delega al Governo per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie di medico chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista. L'articolo 6-*bis* reca disposizioni sull'ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo. L'articolo 6-*ter* aggiunge, dopo l'articolo 348 del codice penale, l'articolo 348-*bis*, ai sensi del quale, nel caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose e degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato. L'articolo 7 dispone in materia di sicurezza delle cure. L'articolo 8 reca una delega al Governo al fine di adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali. L'articolo 9 abroga la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al fine di consentire ai laureati in odontoiatria di accedere ai profili professionali dirigenziali,

escludendo dai requisiti concorsuali necessari la specializzazione nella disciplina. L'articolo 10 modifica la normativa vigente in materia di servizi erogati dalle farmacie, al fine di rendere coerenti tra loro le disposizioni riguardanti le prestazioni offerte dalle farmacie attraverso i fisioterapisti e specificare che, nell'ambito dei servizi di secondo livello offerti presso le farmacie, le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo comprendono anche gli esami strumentali – ad esempio, la misurazione della pressione arteriosa – oltre agli esami di natura chimico-analitica. L'articolo 11 sostituisce l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il nuovo articolo 102 consente, con il conseguimento di più lauree o diplomi, l'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, anche in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, cioè i medici. Conseguentemente, la nuova norma limita l'incompatibilità di esercizio professionale in farmacia alle sole professioni di medico e di farmacista. Rileva, poi, che il capo III, composto dagli articoli 12, 12-bis e 13, detta norme in tema di sanità elettronica. L'articolo 12, introduce e disciplina l'istituto del fascicolo sanitario elettronico (FSE), definendolo come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. L'articolo 12-bis, in materia di assistenza sanitaria on line, prevede che il Ministero della salute, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvia con le regioni un tavolo tecnico per l'implementazione e l'omogeneizzazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto. L'articolo 13 istituisce sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di

istituire un sistema attivo di raccolta delle informazioni di rilevante interesse ed impatto sul governo sanitario.

Per quanto concerne, in particolare, le competenze della Commissione cultura, segnala che il comma 2 dell'articolo 2, come modificato, inserisce all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 6, il comma 6-bis, ai sensi del quale con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di accesso ai finanziamenti dell'attività di ricerca di cui al comma 6, da parte degli enti di ricerca, delle università, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, degli Istituti zoo profilattici sperimentali, dei policlinici e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusa l'eventuale clausola di cofinanziamento della ricerca, nonché le modalità per consentire al singolo ricercatore di completare il progetto di ricerca qualora venga meno il rapporto con la struttura nella quale è stato avviato il suddetto progetto, compatibilmente con l'eventuale nuovo rapporto di lavoro instaurato. Inoltre, il nuovo comma 1 dell'articolo 3, in materia di Direttori scientifici e personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, introduce all'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3, il comma 3-bis, ai sensi del quale il rapporto di lavoro esclusivo del direttore scientifico è compatibile con l'incarico di direzione di struttura complessa e con l'esercizio dell'attività libero professionale nell'ambito della medesima struttura sanitaria di appartenenza.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato ai beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.35.

Estinzione dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.

C. 3772 Piccolo e C. 3788 Gioacchino Alfano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi NICOLAIS (PD), *relatore*, osserva che le proposte di legge, di identico contenuto, dispongono l'estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense in provincia di Napoli e il trasferimento del relativo patrimonio all'amministrazione comunale. Ciò è motivato dalle relazioni illustrative con il venimento della funzione educativa svolta dall'ente e con la grave situazione finanziaria. Ricorda, al riguardo, che l'Istituto SS. Trinità e Paradiso, fondato nel XVII secolo per volontà del Vescovo di Vico Equense con la finalità di provvedere all'educazione delle fanciulle, fa parte del complesso degli Istituti pubblici di educazione femminile, sorti in Italia in tempi diversi e poi disciplinati negli anni Trenta. In particolare, il Regio Decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 ha dettato le disposizioni sull'organizzazione e la gestione degli istituti. In seguito, il Regio Decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 ne ha predisposto un elenco articolato per tipologia, ovvero Reali educandati, Conservatori della Toscana, Collegi di Maria della Sicilia, altri istituti pubblici di educazione femminile; in tale ultimo ambito è compreso l'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense. Le disposizioni recate dai due regi decreti – recente-

mente abrogati nell'ambito delle misure legislative finalizzate alla semplificazione normativa – erano poi confluite in parte nell'articolo 204 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Le disposizioni dettate dall'articolo 204 citato si applicano agli educandati femminili statali e, per la parte non esclusivamente riferibile a strutture statali, agli istituti pubblici di educazione femminile. Osserva, quindi, che, con riguardo specifico all'istituto SS. Trinità e Paradiso, il relativo complesso monumentale venne costruito per ospitare un ordine monastico. Nel 1676 venne fondato l'Istituto « SS. Trinità e Paradiso », come Conservatorio Femminile. Successivamente, fu riconosciuto pubblico Istituto Femminile di Educazione, dipendente dal Ministero della Educazione. Il patrimonio, come si evince dalla relazione illustrativa della proposta di legge n. 3772, comprendeva un fabbricato di 4000 metri quadri, l'annessa chiesa, inagibile dopo il terremoto del 1980, e numerosi fondi agricoli, ora ceduti. Le risorse economiche erano costituite da: rendite patrimoniali, contributi ministeriali, rette delle convittrici. L'istituto ha gestito scuole materne ed elementari, un istituto magistrale ed un liceo linguistico, per un complesso di 500 allievi; si è avvalso di personale docente religioso e laico, reclutato in modo discrezionale. Segnala che dall'anno scolastico 2000/2001 l'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » non esercita alcuna attività scolastica o educativa; tuttavia la gestione ha continuato ad essere affidata ad un consiglio di amministrazione di nomina del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, in presenza di alcune circostanze sostituito da un commissario straordinario. Attualmente sono alle dipendenze dell'istituto un responsabile ed un assistente amministrativo, inquadrati secondo i livelli retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale del comparto della scuola. Il conto consuntivo dell'ente per l'anno 2009 è stato chiuso con un disavanzo di amministrazione di euro 847.867,75. L'unica entrata di competenza discende

dalla riscossione dei canoni derivanti dalla gestione del patrimonio; le spese sono quasi esclusivamente imputabili ai costi del personale dipendente e del consulente commercialista. Informa, quindi, Nella struttura monumentale trovano sede oggi la biblioteca comunale, un centro anziani, l'associazione teatrale « Teatro Mio », la scuola materna comunale, parte dell'Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione « De Gennaro », l'oratorio « Don Bosco », l'Università della Terza Età (UNITRE).

Osserva, quindi, con riguardo al contenuto dei provvedimenti in esame, che l'articolo 1 di entrambe le proposte di legge stabilisce l'estinzione dell'istituto, al comma 1, ed il trasferimento del suo patrimonio mobiliare e immobiliare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica al comune di Vico Equense, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente, ai sensi del comma 2. Si prevede, inoltre, al comma 3, che alla consegna all'amministrazione comunale di Vico Equense provvedano il presidente del consigli di amministrazione dell'istituto ed il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per la Campania. Si prescrive, infine, che il patrimonio dell'ente è utilizzato dal comune di Vico Equense per fini di istruzione e culturali, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto medesimo. Ricorda, infine, che l'articolo 2 di en-

trambe le proposte di legge dispone l'esenzione da ogni tributo del trasferimento dei beni dell'ente al Comune, nonché dei relativi atti, tra cui, come sembra desumersi dalla lettera della disposizione, le forme di imposizione indiretta – bollo, registro, ipotecarie e catastali – cui sono ordinariamente sottoposti i trasferimenti. Osserva, al riguardo, che, come di prassi, anche in tale circostanza viene quindi applicato il principio di neutralità fiscale per determinate vicende straordinarie coinvolgenti enti e società, quali la trasformazione, fusione o liquidazione e il conseguente trasferimento di patrimoni.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 517 del 26 luglio 2011, a pagina 141, seconda colonna:

alla trentunesima riga dopo la parola: « legge, » aggiungere la seguente: « non »;

alle righe trentunesima e trentaduesima sopprimere dalla parola: « , nonostante » a quella: « emerse ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi il 20 e 21 luglio 2011;

tenuto conto del parere favorevole approvato dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione) nella seduta del 21 luglio 2011;

considerato che tutte le procedure concorsuali, dalle quali la procedura in esame, come già era accaduto per gli enti locali, mutua l'attenzione per il profilo finanziario della crisi – in quanto già nella denominazione si parla di dissesto finanziario, poi l'articolo 2 dello schema individua tra i presupposti l'incapacità di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili verso i terzi – hanno un substrato funzionale comune rappresentato dal soddisfacimento dell'interesse dei creditori, con crescente valorizzazione nel tempo di tecniche di intervento volte al risanamento e alla conservazione delle entità produttive, la paventata disciplina del dissesto delle università pare strutturata in modo eccessivamente rigido e penalizzante per gli interessi dei veri creditori dell'ente cioè gli studenti, visti come utenti im-

mediati dei servizi didattici, e più in generale la società civile, vista come destinataria finale della missione di alta formazione culturale ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione;

ritenuto necessario prevedere una scansione più articolata della regolamentazione inerente agli atenei in stato di crisi finanziaria, che analizzi i risultati degli atenei in termini dinamici, focalizzandosi sull'evoluzione in corso nei risultati contabili, e fornisca adeguata considerazione all'attuazione di un efficace piano di rientro;

considerata l'opportunità, a tal fine, di riservare il rigoroso regime del dissesto previsto dallo schema di decreto in esame per gli enti che non hanno ancora introdotto gli strumenti di risanamento previsti nel decreto stesso e, invece, di prevedere, per chi sta fornendo chiari segnali di miglioramento e si sia già dotato di un adeguato piano di risanamento, di una sorta di amministrazione di sostegno che, con adeguate forme di vigilanza, accompagni e certifichi per un certo periodo la concreta presenza di un risanamento in corso;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. Si preveda un regime di vigilanza – sulla base di un piano quinquennale di rientro validato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con verifica annuale da parte di detti ministeri sul-

l'efficacia delle misure di risanamento messe in atto –, per quelle università che abbiano già adottato gli interventi previsti dall'articolo 4 dello schema di regolamento, le cui risultanze di bilancio degli ultimi due anni evidenzino una tendenza al miglioramento nei parametri di riferimento per la dichiarazione di dissesto e risultati in termini di ricerca e didattica, così come calcolati ai fini del conferimento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), introducendo inoltre, a tal fine, accanto a dei valori deficitari, dei valori critici dei parametri presi in considerazione nell'ambito dei criteri previsti all'articolo 2 utilizzati per verificare la situazione patrimoniale e finanziaria degli atenei, in modo da riservare la dichiarazione di dissesto finanziario esclusivamente ai casi più gravi di superamento dei valori deficitari dei parametri valutati anche con riferimento agli ultimi due esercizi finanziari;

2. Con riferimento alla condizione n. 1, si stabilisca altresì che, nel caso in cui il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica e il Ministero dell'economia e delle finanze rilevino ritardi o mancanze nell'attuazione del piano quinquennale di rientro, l'università viene senz'altro dichiarata in stato di dissesto qualora permangano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, considerato che il superamento dei parametri deficitari di cui alla condizione n. 1, anche tenuto conto del loro andamento relativo agli ultimi due esercizi finanziari, conduce, infatti, alla constatazione che non si sono realizzati gli obiettivi previsti nel regime di vigilanza o che comunque la gravità della situazione è tale per cui la dichiarazione di dissesto risulta inevitabile;

3. Con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), n. 5, venga specificato che la revisione e la razionalizzazione dei corsi universitari e delle sedi universitarie decentrate può essere attuata anche attraverso processi di razionalizzazione degli insegnamenti previsti nell'offerta formativa dell'ateneo, con pieno utilizzo del personale docente e ricercatore in servizio

e senza oneri aggiuntivi rispetto al normale trattamento stipendiale, limitando altresì l'attribuzione di contratti di insegnamento a titolo retribuito a personale non appartenente ai ruoli dell'ateneo ai soli casi essenziali per il regolare svolgimento delle attività didattiche;

4. Con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), n. 2, venga affidata al commissario la valutazione inerente la corresponsione dei compensi di produttività al personale non dirigenziale;

5. Con riguardo all'articolo 8, comma 1, vengano previste competenze più elevate in ambito normativo, economico, gestionale e scientifico-culturale in capo ai soggetti che possono essere designati quali commissari, da individuare, fra l'altro, non solo tra i dipendenti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica e del Ministero dell'economia e delle finanze, bensì tra tutti i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione, degli organi costituzionali e della magistratura amministrativa e contabile, con esperienza nel settore;

6. Venga riconosciuto in capo all'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario della Ricerca (AN-VUR) la competenza a proporre al Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica, anche su richiesta dello stesso, la valutazione di possibili ipotesi di fusione o federazione dell'ateneo commissariato con altri atenei o eventuali sue sedi distaccate;

7. Si preveda che la stima dei beni delle università possa essere affidata a un perito privato ovvero, in alternativa, alla competente Agenzia del territorio;

8. Venga previsto che la disciplina in esame non si applica alle università non statali, in coerenza con il dettato normativo e autorizzatorio di tali università;

9. Si colleghino le forme di mobilità dei docenti, di cui all'articolo 3 della legge n. 240 del 2010, al miglioramento dell'offerta formativa, valutata in un'ottica di

sviluppo di sistema, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

10. Con riguardo all'articolo 7, comma 1, si chiarisca l'inciso «al massimo», poiché la Commissione può essere composta da un numero minimo di 2 e un numero massimo di 3 membri;

11. Con riguardo all'articolo 13, si specifichi che la relazione predisposta dall'organo commissariale sostituisce anche la relazione predisposta dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

12. Con riguardo all'articolo 13, comma 1, si chiarisca a quale termine si intende fare riferimento;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di un fondo di rotazione, a sostegno delle situazioni di dissesto, che offra prestiti a tasso agevolato per far fronte a temporanee carenze di liquidità dell'ateneo in difficoltà, da restituirsi nel termine massimo di dieci anni;

b) si valuti l'opportunità, all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, punto 1, di utilizzare l'espressione «procedure concorsuali e di valutazione comparativa», che non sembrerebbe più attuale alla luce dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010, nonché, alla lettera *e)*, punto 1, di utilizzare il termine «facoltà», in quanto l'articolo 2, comma 2, della legge 240 del 2010 ha previsto l'attribuzione ai dipartimenti sia delle funzioni di didattica che di quelle di ricerca, disponendo che gli atenei pos-

sono istituire fra più dipartimenti strutture di raccordo, «comunque denominate», e di far riferimento anche ai corsi di laurea magistrale;

c) si valuti l'opportunità, con riguardo all'articolo 12, di indicare i termini per lo svolgimento delle relative attività;

d) si valuti l'opportunità, con riguardo all'articolo 15, che disciplina la chiusura del commissariamento, che è disposta con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale e, comunque, non prima di aver ricevuto il rendiconto della gestione commissariale, di chiarire tale ultima specifica, lasciando infatti intendere l'articolo 14 che la relazione finale e il rendiconto della gestione commissariale sono inviati contestualmente;

e) si valuti l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni con riferimento a eventuali responsabilità derivanti da omessa vigilanza sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'ateneo da parte dei componenti del collegio dei revisori dei conti in carica nel periodo in cui si sono determinate le condizioni che hanno condotto alla suddetta situazione;

f) si valuti l'opportunità di prevedere compensi adeguati a remunerare il lavoro dei commissari, considerata l'attuale previsione secondo cui gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico dell'università nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione.